

Chi di gogna ferisce di gogna perisce



Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato l'11.06.2014
sul Giornale del Popolo

È compito del Parlamento e non dell'esecutivo decidere se tutelare la sfera privata dei dati fiscali oppure implementare la "Gogna fiscale"

Recentemente la sindaca del Comune di Egerkingen (Canton Soletta) e tre suoi colleghi sono stati condannati dal Ministero pubblico solettese per aver rivelato, durante l'assemblea comunale del 3 giugno 2013, i nomi di sei cittadini che da anni non pagavano le imposte comunali. Secondo le informazioni emerse dalla stampa, sembrerebbe che il Municipio si sia dovuto difendere dall'accusa di una violazione della Legge sulla protezione dei dati nonché del segreto fiscale, invocando la prevalenza dell'interesse pubblico, cioè la promozione della morale fiscale degli abitanti del Comune solettese. Questa motivazione non ha però convinto la procura che ha inflitto alla sindaca e ai suoi colleghi una pena pecuniaria. L'utilizzo della "Gogna" fiscale per punire coloro che non pagano tempestivamente le imposte costituisce, in assenza di una chiara base legale, un reato punibile penalmente.



Da questa vicenda emergono due questioni importanti che necessitano di un approfondimento con riferimento ad una eventuale violazione del segreto fiscale. In primo luogo, l'accesso ai dati fiscali di terze persone può essere di per sé autorizzato a condizione che questo sia espressamente previsto

da una legge in senso formale. Ora, nel caso solettese, viene a mancare questo fondamentale requisito, in quanto le informazioni protette dal segreto fiscale – come avviene nel Canton Ticino – possono essere trasmesse a terze persone soltanto se l'interessato vi acconsenta e ogni qualvolta una disposizione del diritto cantonale o federale ammetta l'informazione, prevedendo una deroga al principio del segreto fiscale, stabilito dal diritto tributario federale. Fra le eccezioni rientra in particolare l'obbligo di trasmettere informazioni ad altre autorità fiscali o ad altre autorità amministrative (per esempio le Casse di compensazione AVS) o giudiziarie all'interno della Svizzera. Il segreto fiscale prevede quindi delle eccezioni, a condizione tuttavia che siano esplicitamente previste in una base legale di diritto cantonale o federale, cioè stabilite in una legge.

Questa prima condizione chiarisce, già di per sé, la violazione del segreto fiscale da parte del Municipio del Comune solettese, in assenza di una base legale. La seconda questione riguarda invece la legittimità della prevalenza dell'interesse pubblico. Il Tribunale federale (sentenza DTF 124 I 176) ha riconosciuto che, in presenza di una base legale, i dati fiscali possono essere accessibili a terzi, senza che ciò costituisca una violazione dei dati personali o della sfera privata. Il Tribunale federale, in un caso riferito alla legislazione zurighese, ha ammesso che il principio della pubblicità degli atti amministrativi costituisce una sufficiente giustificazione per la pubblicità dei registri fiscali. Ne consegue che il legislatore cantonale può prevedere una base legale per dare pubblicità (e quindi un libero accesso alla Comunità) agli elementi oggetto di una tassazione delle persone fisiche e di quelle giuridiche. Ad esempio, nel Canton Ticino sino al 1985 qualsiasi persona poteva consultare presso le cancellerie comunali le informazioni fiscali relative a terze persone. Venivano inoltre rilasciate a terzi dall'autorità fiscale cantonale, dopo avvenuto pagamento di una tassa, le certificazioni sul reddito e sulla sostanza, nonché sull'utile e sul capitale imponibili, sulla base dell'ultima tassazione cresciuta in giudizio. Dal 1986 e sino al 1994, oltre ad essere stata tolta la possibilità di consultare i registri presso le cancellerie comunali, la norma è stata modificata in modo da rilasciare un'attestazione dei dati fiscali di una terza persona soltanto a coloro che dimostravano un interesse legittimo, p. es. se vi fosse necessità di accertare da parte del creditore che il con-

tributente era nullatenente. Per contro, le richieste di dati fiscali motivate da interessi economici privati oppure per appagare un interesse di curiosità dovevano essere negate.

Negli altri Cantoni, la situazione è variopinta: a Berna, la legge conferisce ai Comuni la facoltà di decidere sulla pubblicità dei registri fiscali; a Friburgo l'accesso dei dati fiscali è limitato all'importo di imposta dovuta delle persone fisiche ed è vietato per quelle giuridiche; a San Gallo, Vaud, Neuchâtel e Vallese i dati fiscali sono accessibili soltanto a determinate condizioni. Le autorità vallesane e sangallesi richiedono la dimostrazione di un interesse legittimo. Le autorità amministrative dei restanti Cantoni, invece, non concedono alcuna informazione fiscale a terze persone, ad eccezioni dei casi sopra indicati (ovvero in caso di assistenza tra autorità).

La "Gogna" fiscale potrebbe quindi essere eccezionalmente ammessa soltanto laddove un Cantone decidesse di dotarsi di una chiara base legale. È però evidente che un simile modo di procedere mal si concilierebbe con la legittima aspettativa di ogni contribuente di vedersi tutelata la propria sfera privata e con essa i propri dati fiscali.

Per maggiori informazioni:

Corriere del Ticino online, Condannata per la sua "gogna fiscale", in: <http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/107896/condannata-per-la-sua-gogna-fiscale.html> [25.06.2014]

Iniziativa parlamentare, Dati fiscali delle persone giuridiche, depositata il 30 novembre 1998 dall'on. Carlo Verda, in: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG227.htm> [25.06.2014]; Rapporto di maggioranza sull'iniziativa parlamentare, 27 agosto 2004, in: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG227-r-magg.htm> [25.06.2014]; Rapporto di minoranza sull'iniziativa parlamentare, 27 agosto 2004, in: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG227-r-min.htm> [25.06.2014]

Postulato n. 13.3482, Basi giuridiche per la gogna fiscale, depositato il 19 giugno 2013 dall'on. Stefan Müller-Altermatt, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133482 [25.06.2014]

Ufficio di informazioni fiscali, La publicité des registres d'impôt, Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, febbraio 2014, in: <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/index.html?lang=fr> [25.06.2014]

Vorpe Samuele, Chi di gogna ferisce di gogna perisce, Giornale del Popolo, 11 giugno 2014, in: <http://www.gdp.ch/rubriche/davide-e-golia/samuele-vorpe-chi-di-gogna-ferisce-di-gogna-perisce-id29093.html> [25.06.2014]

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.ildiavolettodelleposte.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/gogna22.jpg> [25.06.2014]